

Allegato 1 al verbale di Assemblea del 23/02/2024

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CIRCOLO M.C.L. GIUSEPPE FANIN - APS"**



ART. 1

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata CIRCOLO M.C.L. Giuseppe Fanin - APS, di seguito denominata anche solo "Circolo", con sede in Faenza, via Severoli 12, (eventuali trasferimenti di sede nell'ambito del medesimo comune non costituiranno mutamento statutario, salvo apposita delibera dell'Assemblea e successive comunicazioni di legge).

Il Circolo è una libera associazione di promozione sociale, a carattere volontaristico e con durata illimitata nel tempo, costituita ai sensi del presente Statuto, del Codice Civile e delle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, N. 117 (d'ora in poi anche "Codice del terzo settore") e successive modificazioni/integrazioni riguardanti le associazioni di promozione sociale.

Il Circolo aderisce al Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento senza scopo di lucro di attività in favore principalmente dei propri associati e dei loro familiari, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.

ART. 2

Il Circolo raggruppa coloro che, nell'applicazione della dottrina del Cristianesimo secondo l'insegnamento della Chiesa, ravvisano il fondamento e la condizione di un rinnovato ordinamento sociale in cui siano assicurati, secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori e delle loro famiglie.

Il Circolo intende promuovere pertanto l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione in quanto costitutivi di una società buona per tutti.

Il Circolo opera come aggregazione di matrice cristiana e di testimonianza evangelica organizzata all'interno degli ambienti di lavoro e nella società, in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa.

ART. 3

Le attività di interesse generale, perseguite dal Circolo in via prevalente, potranno essere le seguenti:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali o con finalità educativa, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, nonché erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'attività del Circolo sarà indirizzata in particolare a:

- a) studiare i problemi che interessano i lavoratori e le loro famiglie, ricercandone e attuandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani;
- b) curare la formazione culturale, religiosa, morale e sociale dei lavoratori, formandoli alla testimonianza cristiana ed a un coerente impegno negli ambienti di vita e di lavoro;
- c) promuovere la piena partecipazione dei lavoratori alla vita sociale, affinché vi apportino un consapevole e determinante contributo;
- d) tutelare e promuovere i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie;
- e) educare in particolare i giovani ad un uso responsabile del tempo libero, finalizzandolo alla crescita globale della persona e ad una corretta socializzazione;
- f) promuovere una cultura ecologica integrale e la salvaguardia del creato;
- g) sensibilizzare alle esigenze di umana solidarietà, realizzando o contribuendo a realizzare (anche tramite donazioni liberali) interventi a sostegno delle categorie deboli della società e azioni per lo sviluppo delle popolazioni povere del mondo, nella promozione di un autentico spirito di giustizia, di fratellanza e di pace;

- h) perseguire un'azione di orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della vita civile a livello locale, nazionale e internazionale.

ART. 4

Il Circolo potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime (dandone conto nei documenti di rendicontazione o di bilancio), e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso; così come potrà esercitare anche attività pubbliche di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, così come previsto dall'art.7 del Codice del terzo settore e suoi successivi decreti attuativi.

ART. 5

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Circolo potrà pertanto promuovere e/o gestire direttamente o indirettamente convegni e incontri culturali, attività musicali e sportive dilettantistiche, campi sportivi e palestre, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli e rappresentazioni teatrali, corsi formativi, pubblicazioni periodiche e non, biblioteche e videoteche, mostre, viaggi e soggiorni di interesse socio-culturale o religioso, servizi di somministrazione di bevande e alimenti (strumentali o complementari alle attività istituzionali), feste popolari, gare e giochi leciti (nei locali sede del Circolo non potranno comunque essere utilizzate slot machine e videolottery, o apparecchi simili).

Per l'attuazione delle proprie attività e iniziative, il Circolo si avvarrà in modo prevalente della prestazione libera e gratuita dei propri associati e/o di volontari, e potrà stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

ART. 6

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte del Circolo quanti accettino i principi, gli scopi e le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento del Circolo.

Quanti per la prima volta intendono diventare soci del Circolo devono presentare domanda al Consiglio di Presidenza. La domanda di ammissione a socio di soggetto minorenni dovrà essere presentata dall'esercente la potestà genitoriale, il quale rappresenta il minore nei confronti del Circolo e risponde per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Si diventa soci del Circolo all'atto dell'accettazione da parte del Consiglio di Presidenza del pagamento della quota annuale di adesione, cui consegue l'iscrizione nel libro soci e il rilascio della tessera annuale, che è trasmessa dal Comitato Esecutivo dell'Unione Provinciale/Territoriale M.C.L. alla quale il Circolo è aggregato.

Il socio ha il diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita del Circolo, rimanendo escluse forme temporanee di adesione. Con l'adesione il socio acconsente al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per le attività e finalità del Circolo, del M.C.L. e degli organismi ad esso collegati. L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale (con scadenza a fine anno solare) – che è non rivalutabile, non rimborsabile, intrasmissibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale – e al pagamento degli eventuali corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'ambito delle attività statutarie o di quelle ad esse connesse. La quota associativa annuale potrà essere differenziata per categorie di soci (per esempio: familiari, giovani, ecc.), senza che ciò comporti diversità di diritti e doveri.

Hanno diritto di voto i soci che abbiano pagato la quota di adesione annuale. Per quanto riguarda i soci minorenni, il diritto di voto viene esercitato dall'esercente la potestà genitoriale.

Il voto è singolo per ciascuno degli aventi diritto, così come previsto dall'art. 2532, secondo Comma, del Codice Civile. Possono accedere alle cariche sociali solo soci che abbiano la maggiore età.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione.

I libri sociali sono consultabili dal socio, presso la sede del Circolo, su sua richiesta scritta al Consiglio di Presidenza, il quale li metterà a disposizione entro trenta giorni.

ART. 7

Organi del Circolo sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) gli eventuali organi di cui al successivo art. 12.

ART. 8

L'Assemblea dei soci è sovrana.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Presidenza o un terzo dei soci con diritto di voto. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Ogni socio con diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea, tramite delega scritta, da altro socio con il medesimo diritto. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe e nel computo dei vari quorum si tiene conto sia degli intervenuti sia degli eventuali rappresentati per delega, da considerarsi tutti come presenti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per esaminare la relazione del Consiglio di Presidenza sull'attività svolta, delineare l'impostazione generale dell'azione del Circolo, approvare entro i primi centoventi giorni di ogni anno o comunque entro i termini stabiliti dalla legge il bilancio di esercizio (per competenza) il rendiconto per cassa relativo all'anno solare precedente (il documento sarà disponibile presso la sede sociale, per la consultazione da parte dei soci, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea), insieme ai relativi altri documenti eventualmente richiesti dalle disposizioni di legge. L'Assemblea ordinaria viene inoltre convocata per la nomina o la revoca dei componenti degli organi sociali di sua competenza, per deliberare eventuali trasferimenti della sede sociale, per l'eventuale adozione o modifica del Regolamento del Circolo, per l'elezione dei Delegati al Congresso dell'Unione Provinciale/Territoriale M.C.L. alla quale il Circolo è aggregato, per deliberare e promuovere azioni ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare eventuali modifiche statutarie, per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, per deliberare lo scioglimento del Circolo (nominando uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci) e la devoluzione del suo eventuale patrimonio residuo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente (personalmente o per delega) la maggioranza dei soci con diritto di voto, mentre in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti (personalmente o per delega) i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione occorrono la presenza della maggioranza dei soci con diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum

costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda, nella quale le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti (personalmente o per delega) purché adottate con il voto favorevole dei tre quarti di essi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'avviso di convocazione delle Assemblee, comprendente la data, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno, deve essere affisso nella bacheca del circolo o pubblicato sul sito internet e/o inviato ai soci (anche con modalità telematica), sempre con un minimo di sette giorni di anticipo sulla data di convocazione.

ART. 9

Il Consiglio di Presidenza, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è composto, salvo diversa decisione dell'Assemblea, di cinque membri se il Circolo ha meno di cinquanta iscritti, di sette membri se il Circolo ha da cinquanta a centocinquanta iscritti e di nove membri se il Circolo ha più di centocinquanta iscritti.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore.

Il Consiglio di Presidenza, il quale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove l'attività del Circolo, predispone la bozza del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa annuale (insieme ai relativi altri documenti eventualmente richiesti dalle disposizioni di legge) e l'eventuale bozza di Regolamento del Circolo, fissa la/le quota/e associativa/e annuale/i relativa/e alla tessera di adesione e riscuote il relativo importo, tiene aggiornati i libri sociali di sua competenza, decide l'ammontare dei corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi, stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, individua le eventuali attività diverse di cui al precedente art. 4, stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione e delibera nei casi previsti dal presente Statuto, rispondendo del suo operato all'Assemblea dei soci.

L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere presente più anziano di età. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte

all'anno. Può nominare delegati per singole attività, anche al di fuori dei suoi membri, e in quest'ultimo caso i delegati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo. I Consiglieri provinciali/territoriali M.C.L. iscritti al Circolo partecipano alle riunioni del Consiglio di Presidenza a titolo consultivo.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare a titolo consultivo – in qualità di Assistente spirituale per l'orientamento morale e pastorale del Circolo – un sacerdote, che di norma sarà il Parroco del luogo nel quale ha sede il Circolo, o un suo delegato (presbitero o diacono).

Nel caso venga a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, questi potrà essere sostituito dal primo dei non eletti risultante dalle votazioni assembleari di rinnovo delle cariche o, in caso di mancanza di non eletti, da altro socio nominato dal Consiglio.

Il Consiglio di Presidenza decade qualora la maggioranza dei membri eletti dall'Assemblea venga a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi. In questo caso deve esser convocata l'Assemblea per il rinnovo anticipato sia del Consiglio sia degli altri organi associativi.

ART. 10

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza del Circolo ed ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Circolo. In caso di sua assenza o impedimento, tali funzioni sono affidate al Vice Presidente.

ART. 11

Le risorse economiche del Circolo sono rappresentate dalle quote associative, dai finanziamenti e contributi di Istituzioni e di Enti pubblici e privati, da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie istituzionali o ad esse connesse, da iniziative di raccolta pubblica di fondi a sostegno delle attività istituzionali, da liberalità e donazioni e da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dal Consiglio di Presidenza.

Il Circolo è finanziariamente e patrimonialmente autonomo.

ART. 12

Il Revisore Unico dei conti è organo opzionale che viene nominato qualora l'assemblea lo ritenga opportuno o qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 30 del D.Lgs 117/2017.

Il Revisore Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, viene eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico resta in carica per la durata del Consiglio di Presidenza ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza e

alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 30 del D.Lgs 117/2017, il Revisore Unico ha le funzioni dell'Organo di Controllo, viene individuato tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile e partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Presidenza; vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

ART. 13

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, eletti dall'Assemblea dei soci, fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali, contestualmente alle elezioni per il Consiglio di Presidenza. Il Collegio decade al decadere del Consiglio di Presidenza.

Il Collegio dei Probiviri decide sui casi previsti dal successivo Art. 14 e su quelli seguenti:

- a) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di ammissione a socio;
- b) sui ricorsi presentati contro l'esclusione da socio;
- c) sui ricorsi presentati contro provvedimenti del Consiglio circa dissidi tra soci.

ART. 14

Il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di rifiutare la richiesta di adesione al Circolo. In questo caso l'interessato potrà richiedere per iscritto avente data certa che il Consiglio gli comunichi il motivo del rifiuto e il Consiglio avrà sessanta giorni di tempo per rispondere a mezzo lettera con data certa. Entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, l'interessato potrà eventualmente fare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile ed è comunicata per iscritto all'interessato e al Consiglio di Presidenza del Circolo entro sessanta giorni.

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso volontario, decadenza, esclusione o a causa di morte, e in ogni caso non hanno alcun diritto sul patrimonio del Circolo.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Presidenza.

Il socio che non paga la quota associativa annuale entro i primi sei mesi dell'anno è sospeso temporaneamente dalle attività, e se al termine dell'anno solare non vi ha ancora provveduto, decade automaticamente al termine dell'anno di esercizio.

L'esclusione viene pronunciata dal Consiglio di Presidenza del Circolo quando l'attività o la condotta del socio sia incompatibile con gli scopi, i principi e le norme del presente Statuto o con quelle dell'eventuale Regolamento, e in particolare quando danneggia moralmente e/o materialmente l'associazione o sia causa di disordini e dissidi tra i soci.

L'esclusione con le relative motivazioni è comunicata mediante lettera raccomandata A/R (o altro mezzo avente data certa) al socio, il quale può eventualmente ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile, è comunicata per iscritto al socio e al Consiglio di Presidenza del Circolo e ha effetto dal giorno successivo a quello di invio della comunicazione.

ART. 15

Il Circolo ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la sua vita, il Circolo non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente del Terzo settore, con le modalità e secondo le disposizioni dell'Assemblea.

ART. 16

Per quanto non previsto dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento del Circolo si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali, al Codice del terzo settore e al Codice Civile.

Resta inteso che: a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo

Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del DPR 633 /1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

